



COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina



PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI
Variante per adeguamento al RR n. 19/2016

B. Norme tecniche di attuazione



Sindaco: Paola Villa

Assessore all'urbanistica: Paolo Mazza

Dirigente Area tecnica: Annunziata Lanzillotta

Responsabile dell'ufficio: Erasmo Cannavale

Gruppo di progettazione:

Georg Josef Frisch, Andrea Giura Longo, Alessandro Abaterusso, Monica Cerulli

Indice

Titolo I. Disposizioni generali.....	5
Articolo 1. Finalità e ambito di applicazione.....	5
Articolo 2. Elaborati costitutivi.....	5
Articolo 3. Efficacie	6
Titolo II. Ambiti e tipologie di utilizzazione.....	7
Articolo 4. Ambiti omogenei.....	7
Articolo 5. Quota degli arenili riservati alla pubblica fruizione.....	7
Articolo 6. Tipologie di utilizzazione	8
Articolo 7. Stabilimenti balneari.....	8
Articolo 8. Spiagge libere con servizi	9
Articolo 9. Spiagge libere.....	10
Articolo 10. Punti d'ormeggio	10
Articolo 11. Esercizi di ristorazione	11
Articolo 12. Strutture ricettive.....	11
Articolo 13. Attività ricreative e sportive.....	11
Articolo 14. Destinazioni d'uso esistenti	12
Articolo 15. Varchi di accesso al mare	12
Articolo 16. Destagionalizzazione delle attività turistico-ricreative.....	13

Titolo I. Disposizioni generali

Articolo 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente piano, nel seguito denominato “Variante PUA”, è finalizzato alla revisione e all’aggiornamento del Piano di Utilizzazione degli Arenili approvato con Decreto del Presidente della giunta Regionale del 20 settembre 2000, n. 645.
2. La Variante PUA è stata redatta in conformità alle vigenti disposizioni statali e regionali, e nel rispetto degli strumenti di pianificazione sovraordinati, con particolare riferimento agli strumenti urbanistici vigenti e relative norme di attuazione, nonché alle disposizioni di tutela paesaggistica costituite dal piano territoriale paesistico - ambito¹⁴, approvato con legge regionale 24/1998, e dal piano territoriale paesaggistico regionale, adottato con DGR Lazio n. 556 del 25.07.2007 e n. 1025 del 21.12.2007.
3. La disciplina della Variante PUA si applica alle aree del territorio comunale comprese fra la linea di costa e la dividente demaniale determinate sulla base della cartografia catastali e dei dati restituiti dal sistema informativo del demanio marittimo (SID) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4. La Variante PUA è finalizzata a garantire l’utilizzazione programmata e razionale delle aree del demanio marittimo ricadenti nel territorio del comune di Formia per finalità turistiche e ricreative nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 13/2007, come modificata dalla LR 8/2015, del regolamento regionale n. 19/2016 e degli indirizzi stabiliti con la DGR 668/2017.
5. Per le finalità di cui al comma 4, la Variante PUA:
 - articola l’arenile di competenza in ambiti omogenei, individuati sulla base di criteri morfologici, ambientali e di utilizzazione, come previsto dall’art. 46bis della LR 13/2007 e descritti nel successivo Articolo 4;
 - classifica le aree, i manufatti, le pertinenze e gli specchi d’acqua sulla base delle tipologie di utilizzazione stabilite dall’art. 52 della LR 13/2007 e dall’art. 3 del regolamento regionale n. 19/2016;
 - definisce e specifica le modalità di esecuzione, il tipo e i caratteri degli interventi relative alle opere e ai manufatti ricadenti in tali aree.

Articolo 2. Elaborati costitutivi

1. Il PUA è costituito dai seguenti elaborati:
 - A) *Relazione generale e inquadramento socio-economico del territorio*, contenente la descrizione dei metodi adottati per la definizione del piano, degli esiti delle analisi condotte, delle scelte operate e delle relative motivazioni, corredata del seguente allegato:
 - Appendice A1. Schede tecniche di rilevamento e documentazione fotografica

B) le presenti *Norme tecniche di attuazione*, delle quali formano parte integrante i seguenti allegati:

Allegato B1. Disciplinare tecnico delle strutture

Allegato B2. Regolamento di gestione del demanio marittimo

C) *Atlante territoriale*, contenente planimetrie di inquadramento generale relative a:

C1. Inquadramento territoriale - scala 1:50.000

C2. Stralcio PTP (Tav. E/1 e Tav. E/3) – 2 tavole in scala 1:25.000

C3. Stralcio PTPR (Tav. A-B-C) – 3 tavole in scala 1:25.000

C4. Stralcio PAI – scala 1:25.000

C5. Stralcio PRG - 3 quadranti in scala 1:10.000

C6. Stralcio aerofotogrammetrico con delimitazione area demaniale - scala 1:10.000

D) *Planimetrie dello stato attuale*, composte dalle seguenti tavole:

D1 Riviera di Ponente. Spiaggia di Vindicio - scala 1:5.000

D2.1 Ambito portuale - scala 1:5.000

D2.2 Ambito portuale - scala 1:5.000

D3.1 Riviera di Levante. Spiaggia di Torricella - S. Janni - scala 1:5.000

D3.2 Riviera di Levante. Spiaggia di Torricella - S. Janni - scala 1:5.000

D4 Riviera di Levante. Spiaggia di Gianola e Porticciolo Romano - scala 1:5.000

E) *Planimetrie dello stato di progetto*, composte dalle seguenti tavole:

E1 Riviera di Ponente. Spiaggia di Vindicio - scala 1:5.000

E2.1 Ambito portuale - scala 1:5.000

E2.2 Ambito portuale - scala 1:5.000

E3.1 Riviera di Levante. Spiaggia di Torricella - S. Janni - scala 1:5.000

E3.2 Riviera di Levante. Spiaggia di Torricella - S. Janni - scala 1:5.000

E4 Riviera di Levante. Spiaggia di Gianola e Porticciolo Romano - scala 1:5.000

F) *Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS*

2. Hanno valore prescrittivo e vincolante le presenti norme con i relativi allegati elencati al precedente punto B), e gli elaborati grafici E) *Planimetrie dello stato di progetto*. Tutti gli altri elaborati elencati al comma precedente hanno valore ricognitivo e indicativo, finalizzato alla corretta attuazione e gestione del piano.

Articolo 3. Efficacie

1. Le disposizioni della Variante PUA sostituiscono integralmente ogni altra norma eventualmente esistente precedentemente alla sua entrata in vigore.
2. Per quanto non specificato nelle presenti norme, si applicano le disposizioni normative nazionali e regionali in materia e in particolare:
 - R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione);
 - D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione);
 - Legge 4 dicembre 1993, n. 494;

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
 - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - Legge 15 dicembre 2011, n. 217;
 - Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14;
 - Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13;
 - Legge Regionale 26 giugno 2015, n. 8;
 - Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19;
 - Deliberazione Giunta Regionale 24 ottobre 2017, n. 668.
3. Per ciò che attiene le funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo di competenza del Comune di Formia e relative al rilascio, rinnovo, decadenza, revoca delle concessioni demaniali marittime, nonché alle funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree destinate ad uso turistico ricreativo, si applica la disciplina dell'Allegato B2. *Regolamento di gestione del demanio marittimo*, allegato alle presenti norme.

Titolo II. Ambiti e tipologie di utilizzazione

Articolo 4. Ambiti omogenei

1. La Variante PUA articola l'arenile di propria competenza nei seguenti 4 ambiti omogenei rappresentati nelle tavole E) *Planimetrie dello stato di progetto*:
 - a) *Riviera di Ponente - Spiaggia di Vindicio*, dal confine con il Comune di Gaeta sino alla Pinetina di Vindicio esclusa;
 - b) *Ambito portuale*, dalla Pinetina di Vindicio sino al tratto prospiciente la rotatoria di Piazza Caduti di Nassiriya incluso;
 - c) *Riviera di Levante - Spiaggia di Torricella - S. Janni*, dalla rotatoria di Piazza Caduti di Nassiriya sino al tratto prospiciente Piazzale Enrico Guerriero escluso;
 - d) *Riviera di Levante - Spiaggia di Gianola e Porticciolo Romano*, da Piazzale Enrico Guerriero sino alla foce del torrente Santa Croce, incluso il tratto di arenile del Porticciolo Romano, collocato ad est del promontorio di Gianola.
2. Nell'*Ambito portuale* la Variante PUA individua le utilizzazioni turistico-ricreative ad oggi esistenti di competenza del Comune di Formia a seguito del provvedimento di sub-delega conferita con Determinazione n. BO 780 del 19 febbraio 2010 di attuazione delle disposizioni di cui alla Determinazione Dipartimentale 27 novembre 2009 n. B 6132. Tali utilizzazioni costituiscono indirizzi per la redazione del piano regolatore portuale quale strumento di riqualificazione territoriale degli ambiti portuali.

Articolo 5. Quota degli arenili riservati alla pubblica fruizione

1. La quota degli arenili riservati alla pubblica fruizione, ai sensi dell'art. 7, co. 5 e 6 della LR 8/2015 e dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 19/2016, è indicata

per ciascun ambito omogeneo nelle tabelle riportate nelle tavole E) *Planimetrie dello stato di progetto*.

2. L'estensione della linea di costa naturale bassa e la relativa quota di arenili riservata alla pubblica fruizione, come spiaggia libera o spiaggia libera con servizi, è stata definita facendo riferimento al progetto INTERCOST – POR Lazio 2007-2013, Accordo di partenariato Regione Lazio – Istituto Idrografico della Marina Militare di cui alla DG del 25.11.2015 n. G11507 e ai dati riportati nella “Tabella Quota di linea di costa di riserva degli arenili” allegata alla Determinazione Dirigenziale del 01.06.2017 n. G07750 (All. B).
3. Al fine di garantire la quota di cui al comma 1, nelle aree previste dalla Variante PUA come spiagge libere e ricadenti all'interno di aree già assentite in concessione all'atto di approvazione della presente Variante PUA, l'Amministrazione Comunale procede alla stipula di specifici accordi con le modalità stabilite dall'art. 4, co. 3 e 4 del Regolamento Regionale n. 19/2016.

Articolo 6. Tipologie di utilizzazione

1. Le utilizzazioni turistico-ricreative previste dalla Variante PUA in ciascun ambito omogeneo, sono rappresentate nelle tavole E) *Planimetrie dello stato di progetto* e sono individuate secondo le tipologie stabilite dall'art. 52 della LR 13/2007 e dall'art. 3 del regolamento regionale n. 19/2016.
2. Le utilizzazioni turistico-ricreative esistenti alla data di redazione della Variante PUA, sono rappresentate nelle tavole D) *Planimetrie dello stato attuale* e sono state individuate facendo riferimento ai dati riportati nell'Albo regionale delle concessioni aggiornato al 31.12.2017 (Determinazione n. G05100 del 17 aprile 2018) e alle informazioni in possesso dell'Amministrazione Comunale.
3. Per le diverse utilizzazioni previste, ciascun singolo lotto assentibile in concessione deve avere uno sviluppo parallelo al fronte-mare non superiore a 70 ml e includere una porzione di linea di costa naturale bassa, ai sensi dell'Articolo 5 comma 2, non superiore a 100 ml.
4. I requisiti e le caratteristiche delle tipologie di utilizzazione devono essere conformi a quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 19/2016 e alle ulteriori specificazioni e prescrizioni contenute nel presente Titolo II e nell'Allegato B1. *Disciplinare tecnico delle strutture*.
5. Gli interventi devono comunque essere autorizzati secondo le vigenti normative edilizia, ambientale, paesaggistica e regionale di settore.

Articolo 7. Stabilimenti balneari

1. Nelle aree destinate a stabilimenti balneari ex art. 3, co. 1, lett. a) del Regolamento regionale n. 19/2016, devono essere rispettati i seguenti requisiti specifici:

- a) manufatti, strutture e impianti posizionati in prossimità della dividente demaniale, in modo da garantire la massima visuale del mare e la massima distanza dalla battigia;
- b) superficie coperta massima omnicomprensiva pari al 10% dell'area assentita in concessione e comunque non superiore a 250 mq;
- c) punto di ristoro/bar di superficie coperta minima di 25 mq;
- d) ogni 50 (cinquanta) ombrelloni installati, almeno due servizi igienici, distinti per sesso, un modulo accessibile alle persone diversamente abili e due docce;
- e) servizi igienici, docce e spogliatoio riservati al personale addetto alla gestione dello stabilimento distinti da quelli destinati al pubblico;
- f) percorsi accessibili alle persone diversamente abili per i quali è ammesso l'utilizzo di idonee piattaforme elevatrici aperte.

Articolo 8. Spiagge libere con servizi

1. Le aree destinate a spiagge libere con servizi ex art. 3, co. 1, lett. b) del Regolamento regionale n. 19/2016, sono individuate dal Comune nelle aree destinate a spiagge libere ricadenti esclusivamente nell'ambito omogeneo *Riviera di Levante - Spiaggia di Torricella - S. Janni*. Tali aree sono soggette a convenzione di cui all'art. 7, comma 1 lett. b) del medesimo Regolamento Regionale, e devono rispettare i seguenti requisiti specifici:
 - a) superficie in concessione massima pari al 10% dell'arenile in convenzione, dove collocare manufatti, strutture e impianti a servizio della balneazione posizionati in prossimità della dividente demaniale, in modo da garantire la massima visuale del mare e la massima distanza dalla battigia;
 - b) superficie coperta massima omnicomprensiva pari al 50% dell'area assentita in concessione e comunque non superiore a 150 mq;
 - c) punto di ristoro/bar di superficie coperta minima di 25 mq;
 - d) almeno due servizi igienici, distinti per sesso, un modulo accessibile alle persone diversamente abili e due docce;
 - e) servizi igienici, docce e spogliatoio riservati al personale distinti da quelli destinati al pubblico;
 - f) una torretta per l'avvistamento ed il salvamento a mare, collocata anche al di fuori della area assentita in concessione;
 - g) un cartello di dimensioni cm 50x50 ben visibile al pubblico con la dicitura: SPIAGGIA LIBERA NON IN CONCESSIONE – NOLEGGIO ATTREZZATURA A RICHIESTA.
2. Tutte le strutture devono essere di facile rimozione, ultimate e rese funzionali allo scopo prima dell'inizio della stagione balneare e rimosse a fine stagione dall'area in convenzione; devono essere posizionate sull'arenile secondo le indicazioni dell'Ufficio Demanio del Comune che stabilisce le eventuali necessarie schermature tenuto conto delle esigenze di decoro e nel rispetto del contesto ambientale e paesaggistico.

Articolo 9. Spiagge libere

1. Nelle aree destinate a spiagge libere ex art. 3, co. 1, lett. c) del Regolamento regionale n. 19/2016 possono essere installati a cura dell'Amministrazione Comunale, le seguenti attrezzature di servizio alla balneazione:
 - a) una torretta per l'avvistamento ed il salvamento a mare;
 - b) le docce, i servizi igienici (bagni chimici autopulenti, se non altrimenti disponibili) e di primo soccorso.
2. Per la gestione dei servizi alla balneazione, il Comune può stipulare apposita convenzione di cui all'art. 7, comma 1 lett. b) del Regolamento regionale n. 19/2016; in tali casi devono essere rispettati i seguenti requisiti specifici:
 - a) una torretta per l'avvistamento ed il salvamento a mare;
 - b) un chiosco di superficie coperta massima di 25 mq, all'interno del quale devono trovare collocazione le docce, i servizi igienici (bagni chimici autopulenti, se non altrimenti disponibili) e di primo soccorso;
 - c) una pedana di superficie massima di 10 mq per il riposto delle attrezzature balneari da noleggio;
 - d) due cartelli di dimensioni cm 50x50 ben visibili al pubblico rispettivamente con la dicitura: SPIAGGIA LIBERA NON IN CONCESSIONE – NOLEGGIO ATTREZZATURA A RICHIESTA e con l'indicazione dei prezzi di noleggio delle attrezzature preventivamente concordati con l'Ufficio Demanio del Comune.
3. Tutte le strutture devono essere di facile rimozione, ultimate e rese funzionali allo scopo prima dell'inizio della stagione balneare e rimosse a fine stagione; devono essere posizionate sull'arenile secondo le indicazioni dell'Ufficio Demanio del Comune che stabilisce le eventuali necessarie schermature tenuto conto delle esigenze di decoro e nel rispetto del contesto ambientale e paesaggistico.

Articolo 10. Punti d'ormeggio

1. Le aree destinate a punti d'ormeggio ex art. 3, co. 1, lett. d) del Regolamento regionale n. 19/2016, sono quelle già oggetto di concessione in essere alla data di approvazione della presente Variante PUA e localizzate nei bacini di:
 - Darsena del Pontone (al confine con il Comune di Gaeta)
 - Porticciolo Caposele;
 - Darsena Porto Nuovo;
 - Darsena La Quercia;
 - Darsena Torre di Mola.
2. L'individuazione di nuove aree demaniali marittime da destinarsi a "punti d'ormeggio" è rimandata al redigendo Piano Regolatore Portuale.
3. Nelle aree sopra indicate sono consentiti esclusivamente interventi di bonifica e riqualificazione nell'ambito delle concessioni demaniali marittime esistenti e nel rispetto dei seguenti requisiti specifici:

- a) attrezzature costituite esclusivamente da pontili in prefabbricato (escluso cls prefabbricato) smontabile di agevole e rapida rimozione (c.d. pontili galleggianti tipo “Martini” o simili) incluse tutte le attrezzature necessarie all’attracco dei natanti compresi corpi morti, catenarie, gavittelli; detti pontili possono essere dotati di colonnine di servizio per l’erogazione di energia elettrica e acqua;
- b) strutture di servizio all’utenza nautica di facile rimozione nella misura massima di 1 mq ogni 100 mq di specchio acqueo in concessione e comunque non superiore a 25 mq; dette strutture devono essere ubicate, possibilmente sulla terra-ferma, qualora in concessione, in modo da non interferire con le visuali verso il mare.

Articolo 11. Esercizi di ristorazione

1. Per le aree destinate a esercizi di ristorazione ex art. 3, co. 1, lett. e) del Regolamento regionale n. 19/2016, già oggetto di concessione in essere alla data di approvazione della presente Variante PUA, l’Amministrazione Comunale può stipulare con i titolari delle concessioni, convenzione di cui all’art. 7, comma 1 lett. b) del medesimo Regolamento Regionale per la gestione dei servizi alla balneazione negli arenili circostanti le aree in concessione.
2. La superficie oggetto di convenzione non può essere inferiore a 10 volte la superficie assentita in concessione e l’area è disciplinata come spiaggia libera con servizi di cui all’Articolo 8.

Articolo 12. Strutture ricettive

1. Nelle aree destinate a strutture ricettive ex art. 3, co. 1, lett. g) del Regolamento regionale n. 19/2016, devono essere rispettati i medesimi requisiti specifici stabiliti per gli stabilimenti balneari di cui all’Articolo 7.
2. L’Amministrazione Comunale può assentire in concessione alle strutture ricettive anche porzioni di arenile ricadenti all’interno delle aree destinate a stabilimenti balneari come individuate nelle tavole E) *Planimetrie dello stato di progetto*.

Articolo 13. Attività ricreative e sportive

1. Nelle aree destinate ad attività ricreative e sportive ex art. 3, co. 1, lett. h) del Regolamento regionale n. 19/2016, devono essere rispettati i seguenti requisiti specifici:
 - a) superficie attrezzata per le attività di preparazione a terra, servita da strutture coperte ad uso spogliatoi, magazzino attrezzature, aule di insegnamento, servizi igienici, segreteria;
 - b) manufatti, strutture e impianti posizionati in prossimità della dividente demaniale, in modo da garantire la massima visuale del mare e la massima distanza dalla battigia;

- c) superficie coperta massima omnicomprensiva pari 150 mq ogni 50 ml di fronte mare in concessione;
 - d) punto di ristoro/bar di superficie coperta minima di 25 mq;
 - e) una postazione di primo soccorso e di sicurezza in mare;
 - f) appositi “corridoi di atterraggio” per la navigazione di windsurf e barche a vela nei quali è tassativamente vietata la balneazione.
2. Al fine di evitare possibili interferenze con le attività di balneazione, le aree destinate ad attività ricreative e sportive sono concentrate in due settori dell'arenile localizzati nell'ambito di Vindicio, in prossimità della foce del torrente Pontone, e nell'ambito Gianola, in prossimità della foce del Rio Santa Croce.

Articolo 14. Destinazioni d'uso esistenti

1. Qualora non in contrasto con la disciplina della Variante PUA, sono fatte salve le destinazioni d'uso previste dalle concessioni demaniali in essere, ferma restando la possibilità di modeste variazioni necessarie a consentire la razionalizzazione delle attività in essa previste. Tali variazioni devono comunque essere conformi alle vigenti disposizioni regolamentari e di legge.

Articolo 15. Varchi di accesso al mare

1. In attuazione dell'art. 15 del Regolamento Regionale 19/2016, i concessionari di aree di demanio marittimo sono tenuti a garantire, anche nel periodo di chiusura della struttura balneare, il libero accesso al mare attraverso corridoi opportunamente segnalati sia sul lato terra sia sul lato mare, nonché l'accesso agli arenili per le operazioni di soccorso a mare e vigilanza della costa.
2. La pulizia, la vigilanza e l'accessibilità dei varchi pubblici esistenti sono a carico dei concessionari confinanti anche nel periodo non balneare.
3. Il rilascio di nuove concessioni o ampliamenti in aree di difficile accesso nell'ambito omogeneo *Riviera di Levante - Spiaggia di Torricella - S. Janni* è subordinato all'apertura di passaggi d'uso pubblico regolati anche attraverso la stipula di accordi o convenzioni con i proprietari delle aree adiacenti il demanio marittimo. I passaggi d'uso pubblico devono essere idonei alla fruizione da parte di persone disabili anche mediante l'installazione di mezzi meccanici o pedane mobili.
4. Al fine di garantire l'accessibilità all'intero tratto di litorale incluso nell'ambito omogeneo *Riviera di Levante - Spiaggia di Torricella - S. Janni*, la Variante PUA prevede la realizzazione di un percorso in legno, pedonale e ciclabile dalla rotatoria di Piazza Caduti di Nassiriya sino al Piazzale Enrico Guerriero, eventualmente percorribile da mezzi di soccorso e attrezzato dei sottoservizi necessari per l'urbanizzazione (impianto idrico, fognario e di illuminazione). Il tracciato indicato nelle tavole E) *Planimetrie dello stato di progetto* ha valore indicativo e sarà precisato in sede di redazione del progetto definitivo.

5. Al fine di garantire l'accessibilità al tratto occidentale di litorale incluso nell'ambito omogeneo *Ambito portuale*, la Variante PUA prevede la realizzazione di una passeggiata archeologica ad uso pedonale da Piazzale Amerigo Vespucci sino al Porticciolo Caposele. Il tracciato indicato nelle tavole E) *Planimetrie dello stato di progetto* ha valore indicativo e sarà precisato in sede di redazione del progetto definitivo secondo le prescrizioni della Soprintendenza competente sulla tutela dei beni archeologici ivi presenti.

Articolo 16. Destagionalizzazione delle attività turistico-ricreative

1. Al fine di promuovere la destagionalizzazione dell'offerta turistica e lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione, come previsto dall'articolo 52bis comma 1 della L.R. n. 13/2007, la Variante PUA disciplina lo svolgimento durante tutto l'anno, delle attività e servizi compatibili con l'uso balneare come elencati nel Regolamento Regionale n. 19/2016 in relazione alle diverse tipologie di utilizzazione.
2. Possono essere esercitate esclusivamente se compatibili con quanto stabilito in ciascuna concessione e preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale. Possono svolgersi soltanto all'interno di strutture già esistenti, con esclusione di quelle classificate come accessori (depositi, magazzini, rimessaggi spogliatoi, ecc.), oppure all'aperto.
3. Per lo svolgimento di attività all'aperto, nel periodo intercorrente tra la fine della stagione balneare e l'inizio della successiva, potranno essere installate protezioni precarie e temporanee quali pannelli e barriere frangivento. Tali strutture devono essere inderogabilmente smontate entro la data di inizio della stagione balneare dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio comunale competente.